

ATTO N. DD 1559

DEL 22/03/2024

Rep. di struttura DD-TA1 N. 60

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DI MERO ERRORE DELLA D.D. N. 1075 DEL 01/03/2024.
SOCIETÀ: RELIFE RECYCLING S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA GRAMSCI 2, 16010 SANT'OLCESE (GE)
SEDE OPERATIVA: STRADA FRASSINO 21, 10040 PIOBESI TORINESE (TO)
P.IVA: 03083200109 POS. N. 024308

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con D.D. n. 6523 del 28/11/2022, la Società Relife Recycling s.r.l. è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'esercizio dell'attività di recupero, messa in riserva e deposito preliminare [R13, R12, R3 e D15 di cui all'Allegato C e B, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.] di rifiuti speciali non pericolosi, presso il sito in oggetto, dando altresì atto che la gestione dei rifiuti già autorizzata in procedura semplificata ex art. 216 veniva ricompresa nell'atto;
- suddetto provvedimento veniva da ultimo modificato con D.D. n. 1075 del 01/03/2024, con l'introduzione di alcuni codici EER;
- in data 12/03/2024, con nota di prot. CMTo n. 35274, la Società segnalava che nella Tabella della Sezione 1.a – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI (*fase1*) dell'Allegato della D.D. n. 1075 del 01/03/2024 venivano omessi:
 - i rifiuti conferibili di cui al codice EER 020704,
 - le operazioni di recupero R12 e R13 per i rifiuti di cui ai codici EER 020601 e 040601.

Considerato che:

- i rilievi segnalati dalla Società sono frutto di meri errori materiali di trascrizione occorsi durante la stesura del testo della Sezione 1.a – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI (*fase1*) dell'Allegato della D.D. n. 6523 del 28/11/2022 e s.m.i.

Ritenuto pertanto di:

- procedere alla correzione dei meri errori materiali segnalati dalla Società in data 12/03/2024, con nota di prot. CMTo n. 35274, e presenti nel testo della Sezione 1.a – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI (*fase I*) dell'Allegato della D.D. n. 265 – 6523 del 28/11/2022 e s.m.i.

Rilevato che:

- il presente provvedimento è rilasciato nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo 0903Ob03 del Piano Esecutivo di Gestione adottato per l'anno corrente.

Visti:

- " la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- " l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- " la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- " il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- " l'obiettivo di PEG 0903Ob03;
- " la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- " la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- " il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano. Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. stante quanto in premessa, **di modificare** i riferimenti riportati alla Tipologia Merceologica “Organici” della Tabella di cui alla Sezione 1.a – Elenco rifiuti autorizzati (*fase I*) dell’Allegato della D.D. n. 6523 del 28/11/2022 e s.m.i., secondo quanto segnalato dalla Società con nota di prot. CMTo n. 35274 del 12/03/2024, come di seguito:

Tipologia merceologica	Codice EER	Descrizione	Mov. Annuale (t/a)	Cmax di stoccaggio (t)	Modalità di stoccaggio	Operazioni			
						R3	R12	R13	D15
Organici	020304	Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione	3.000	50	Bancali, cumuli e cassoni		X	X	
	020704	Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione					X	X	
	020601	Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione					X	X	
	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense					X	X	

2. **di far salvo** in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 6523 del 28/11/2022 e s.m.i.;
3. **di attestare** l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA/VPC

Torino, 22/03/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano